



U.O. 3

# Comune di Torri di Quartesolo

Via Roma, 174 - 36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI)

Codice Fiscale - Partita Iva : 00530900240

Posta Elettronica Certificata (PEC) : torridiquartesolo.vi@cert.ip-veneto.net

Official Web Site : www.comune.torridiquartesolo.vi.it

SERVIZIO ELETTORALE

## VADEMECUM 2024

### PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### ELENCO DOCUMENTI NECESSARI

In tutti i Comuni, per presentare le candidature, è necessaria la presentazione dei seguenti documenti:

- a) candidatura alla carica di Sindaco e lista dei candidati alla carica di Consigliere Comunale;
- b) programma amministrativo;
- c) dichiarazione di presentazione della lista dei candidati;
- d) certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune in cui si svolgono le elezioni;
- e) le dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di Sindaco e per la candidatura alla carica di Consigliere Comunale contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato Sindaco e Consigliere attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità;
- f) i certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica Italiana;
- g) il contrassegno di lista;
- h) (*eventuale*) i nominativi dei delegati di lista incaricati di designare i rappresentanti di lista presso i seggi.

Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature per le consultazioni amministrative, **NON sono applicabili** al procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia di documentazione amministrativa, quindi *non* sono ammesse:

- Autocertificazione (articolo 46 del DPR 445/2000);
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del DPR 445/2000);
- Proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento 8articolo 41 comma 2 DPR 445/2000).

## MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

La presentazione delle liste deve essere fatta alla Segreteria Generale del Comune. La presentazione può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista, qualora nominati.

La presentazione delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati alla carica di Consigliere comunale, con tutti i relativi allegati, deve essere depositata dalle ore 8:00 del trentesimo giorno sino alle ore 12:00 del ventinovesimo giorno antecedente la data di votazione, al Segretario Comunale, o chi lo sostituisce legalmente (un funzionario appositamente delegato), ossia:

INIZIO PRESENTAZIONE	SCADENZA PRESENTAZIONE
ORE 08:00 VENERDI' 10 MAGGIO 2024	ORE 12:00 SABATO 11 MAGGIO 2024

Il Segretario comunale o chi lo sostituisce legalmente deve rilasciare per ogni lista depositata, a coloro che materialmente effettuano la presentazione, una ricevuta dettagliata, che deve indicare oltre al giorno e all'ora precisa di presentazione, l'elenco particolareggiato di tutti gli atti presentati.

E' opportuno precisare che il Segretario comunale non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori, sia sugli atti stessi, l'ora della ricezione.

Ogni lista, entro lo stesso giorno in cui è stata presentata, viene rimessa alla Commissione elettorale circondariale competente.

## CANDIDATURA SINDACO

Ciascuna candidatura alla carica di Sindaco deve essere collegata ad una sola lista.

Il candidato deve presentare la dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco, comprensiva della dichiarazione sostitutiva di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla legge, autenticata a norma dell'articolo 21 del D.P.R. 445/2000.

Il candidato deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro Comune.

## CANDIDATURA CONSIGLIERE

La lista dei candidati al Consiglio Comunale deve comprendere un numero non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel Comune e non inferiore ai tre quarti, ovvero per il Comune di Torri di Quartesolo (Comuni da 10.001 a 15.000 abitanti) un numero minimo di **12** candidati e un numero massimo di **16** candidati.

Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale del numero dei candidati corrispondente a detto terzo superiore ai **2/3** dei candidati, secondo la seguente tabella:

NUMERO CANDIDATI	NUMERO MINIMO DEI CANDIDATI DELLO STESSO GENERE	NUMERO MASSIMO DEI CANDIDATI DELLO STESSO GENERE
12	4	8
13	5	8
14	5	9
15	5	10
16	6	10

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita. Ogni candidato deve essere contrassegnato con un numero di lista progressivo. I candidati devono essere iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica.

Il candidato deve presentare la dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Consigliere Comunale, comprensiva della dichiarazione sostitutiva di non trovarsi in alcuna della cause di incandidabilità previste dalla legge, autenticata a norma dell'articolo 21 del D.P.R. 445/2000.

#### NUMERO SOTTOSCRITTORI LISTA

La dichiarazione di presentazione delle liste deve essere sottoscritta validamente, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, da un numero di sottoscrittori secondo le seguente tabella:

NUMERO MINIMO SOTTOSCRIZIONI VALIDE	NUMERO MASSIMO SOTTOSCRIZIONI VALIDE
100	200

I sottoscrittori devono essere elettori del Comune di Torri di Quartesolo.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

Le firme degli elettori, a norma di legge, devono essere apposte sugli appositi moduli nei quali devono essere riportati:

- Il contrassegno di lista;
- Il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati;
- Il nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori;

autenticate a norma dell'articolo 21 del D.P.R. 445/2000.

Con l'occasione, si raccomanda ai partiti o gruppi politici e alle liste la scrupolosa **osservanza**, nel contesto elettorale e, soprattutto, al momento della raccolta delle firme, delle **disposizioni** contenute nel **Regolamento (UE) 2016/679** del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (**regolamento generale sulla protezione dei dati**) e nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (**codice in materia di protezione dei dati personali**), e successive modificazioni, tra cui quelle apportate con il D.Lgs. 10 agosto 2008, n. 101.

In particolare, va assicurato il rispetto dei principi di trattamento corretto e trasparenza dei dati, i quali implicano che le persone siano informate dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità.

Dalla normativa europea e nazionale discendono obblighi a carico dei titolari del trattamento: costoro sono tenuti a informare le persone sui principali aspetti concernenti il trattamento dei loro dati personali, tra i quali sono compresi:

- l'identità del titolare del trattamento;
- le finalità del trattamento;
- i destinatari dei dati personali;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato;
- ogni altra informazione necessaria per assicurare che il trattamento avvenga in maniera corretta e trasparente.

### **COMPETENTI AD ESEGUIRE AUTENTICAZIONI**

A norma dell'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, sono competenti ad eseguire le autenticazioni i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

### **CONTRASSEGNO DI LISTA**

Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti il candidato alla carica di Sindaco dovrà essere affiancato dal contrassegno della lista di candidati consiglieri a lui collegata.

Affinché la Commissione Elettorale Circondariale non ricusi il contrassegno, i presentatori dovranno, nel loro interesse, evitare che:

- a) vi siano contrassegni identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni usati da altri partiti o con quello di altra lista presentata in precedenza;
- b) gli stessi riproducano simboli o elementi caratterizzanti contrassegni usati tradizionalmente da partiti presenti in parlamento, se presentati da persone non autorizzate;
- c) riproducano immagini o soggetti di natura religiosa;
- d) riproducano simboli del Comune;
- e) riproducano denominazioni e/o simboli o marchi di aziende e società, anche calcistiche e sportive, senza che venga depositata apposita autorizzazione all'uso da parte della stessa azienda/società;

- f) contengano espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie, quali, per esempio, le parole “fascismo”, “nazismo”, “nazionalsocialismo” e simili, nonché qualunque simbologia o sigla che richiami tale ideologia, anche indirettamente.

Il modello del contrassegno da presentare può essere depositato a mano su supporto digitale (CD, DVD, pen drive o simili, sia in formato vettoriale sia in formato .pdf) ma su indicazioni della Commissione elettorale Circondariale di Vicenza si chiede che sia sempre depositato anche in triplice esemplare in forma cartacea.

Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, viene indicato ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in triplice copia per due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm. 10 e l'altro da un cerchio del diametro di cm. 3. Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

Il contrassegno sarà riprodotto sulle schede di votazione con i colori depositati.

## **DELEGATI DI LISTA**

Con la dichiarazione di presentazione dei candidati nei Comuni sino a 15.000 abitanti vi è facoltà di indicare i **2** delegati di lista.

I delegati di lista sono incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste nonché di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale.

Nulla vieta che la scelta dei delegati cada su persone che siano presentatori o candidati.

L'indicazione dei delegati di lista nei Comuni sino a 15.000 abitanti non è un elemento essenziale della dichiarazione di presentazione di lista ed un'eventuale mancata indicazione non importerà la nullità della dichiarazione, ma avrà come conseguenza l'impossibilità di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare i rappresentanti di lista.

## **COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE – ESAME DELLE CANDIDATURE**

Le operazioni della Commissione per quanto riguarda l'esame delle candidature sono le seguenti:

- accertamento della data di presentazione delle liste come risultante da verbale del Segretario comunale.
- verifica del numero dei presentatori e della regolarità dei moduli contenenti le firme.
- esame della lista e della posizione dei singoli candidati.
- esame dei contrassegni di lista. *(qualora il contrassegno venga ricusato, i presentatori potranno presentarne uno nuovo entro il 26° giorno antecedente la data della votazione e non oltre l'ora che sarà comunicata dalla Commissione stessa)*
- sorteggio dei candidati alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati alla carica di Consigliere comunale.

